



# COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

### N. 131 DEL 24/11/2023

**OGGETTO: LOTTA AL RANDAGISMO CANINO - CAMPAGNA PER INCENTIVARE LE ADOZIONI DEI CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTELLANETA OSPITATI NEL CANILE COMUNALE.**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventiquattro** del mese di **Novembre** alle ore 14:45 presso la Sala Adunanze, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Nome	Qualifica	Presenza
Di Pippa Giambattista	Sindaco	Presente
D'ambrosio Antonio	Vice Sindaco	Presente
Sanarico Alfredo	Assessore	Presente
Palazzo Francesca	Assessore	Presente
Molfetta Anna	Assessore	Presente
Rotolo Francesco	Assessore	Presente

Totale presenti: 6    Totale assenti: 0

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott. Alessandro Langiu .

Assume la Presidenza Il Sindaco Dott. Giambattista Di Pippa, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### **Premesso che:**

- il fenomeno del randagismo canino, risultato di sconsiderato abbandono e cattiva gestione della popolazione canina, se non adeguatamente affrontato comporta ricadute sociali e sanitarie di importante impatto sulla sicurezza e sulla salute pubblica, sulla spesa pubblica e sulle condizioni di vita dei cani;
- la tutela degli animali è un valore etico ed ecologico, oltre che normativo, considerato che per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali domestici sono state introdotte apposite norme con la Legge n. 281 del 14.08.1991 e vi è stata, altresì, la modifica del codice penale, attraverso la nuova formulazione dell'articolo 544-bis e dell'articolo 544-ter nonché dell'articolo 727 secondo comma;
- la Legge n. 281 del 14.08.1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, all’art. 1 così recita: *“Lo stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”*;
- la Legge Regionale n. 2 del 07.02.2020, prevede:
  - all’art. 1 *“La regione, in attuazione di quanto disposto dalla Legge n. 281 del 14.08.1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione al randagismo), al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute, il benessere e l’ambiente, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali di affezione e ne sancisce il diritto alla dignità di esseri viventi e il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l’abbandono”*;
  - all’art. 4 comma 1 *“Ai comuni, singoli o associati, competono:*
    - a. *dotarsi di canili sanitari e dei canili rifugio;*
    - b. *la gestione dei canili e dei rifugi di cui agli articoli 5 e 6;*
    - c. *la vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e al benessere degli animali presenti sul territorio, anche se detenuti dai privati, predisponendo le necessarie azioni amministrative [omissis]”*;
    - d. *[omissis]*
    - e. *l’adozione o l’affido, in collaborazione con le associazioni protezioniste o animaliste, degli animali per i quali non è possibile la restituzione ai legittimi proprietari;*
    - f. *[omissis]*

### **Considerato che:**

- gli strumenti di contrasto al randagismo previsti dalle norme sono:
  - sterilizzazione dei cani randagi e re-immissione “accudita” sul territorio dei cani sterilizzati;
  - sensibilizzazione ed educazione al fine di prevenire gli abbandoni e di favorire il buon trattamento degli animali, la sterilizzazione, le adozioni dei randagi;
  - tracciabilità dei cani mediante microchippatura ed iscrizione all’anagrafe canina al fine di contrastare abbandoni, favorire il ritrovamento degli animali smarriti, contrastare i traffici illeciti di animali di affezione che alimentano il fenomeno del randagismo;
  - controlli circa il rispetto formale e sostanziale delle prescrizioni di legge e circa le condizioni di detenzione dell’animale;
  - canile e adozioni;
- il canile rifugio è *“la struttura pubblica o privata convenzionata finalizzata alla custodia e all’adozione, cui afferiscono i cani già identificati e sterilizzati [omissis]”* (art. 6 della Legge Regionale n. 2 del 07.02.2020);
- i canili costituiscono una misura di contrasto al randagismo residuale rispetto alle misure preventive da porre prioritariamente in essere per evitare l’insorgenza del fenomeno;

- le adozioni dei cani recuperati e portati nei canili, purché adeguatamente eseguite e con idonee garanzie di buon trattamento degli stessi, sono lo strumento previsto dalle norme attraverso il quale è possibile evitare il sovraffollamento dei canili e garantire la continuità del servizio di recupero sul territorio dei cani vaganti, il benessere degli animali, la tutela della salute pubblica, il contenimento delle spese;

**Atteso che** questa Amministrazione Comunale intende contenere le problematiche connesse al fenomeno del randagismo e conseguente sovraffollamento dei canili, favorendo le adozioni presso famiglie consapevoli e responsabili;

**Vista** la nota pervenuta da parte dell'organizzazione di volontariato "Il Cuore di Argo" con sede in Castellaneta (TA) alla via Mater Christi snc\_C.F.:90277380730, acquisita al protocollo generale dell'Ente al prot. n. 35623/2023 del 20.11.2023, con la quale propone di incentivare l'adozione dei cani ospitati nel canile comunale, attraverso un "bonus benessere animale", un contributo economico da riconoscere a seconda dell'età anagrafica del cane adottato, ovvero:

- € 200,00 per chi adotta un cucciolo fino all'anno di età;
- € 250,00 per chi adotta un animale fino a sette anni di età;
- € 300,00 per chi sceglie di adottare un cane "anziano", ossia con più di sette anni di età oppure presente in struttura da almeno tre anni;
- ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda per un solo animale;

**Atteso che** le attività della suddetta Associazione rientrano tra le attività di promozione e sensibilizzazione alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo da sempre messe in atto da questa Amministrazione, ritenute meritevoli di apprezzamento per la finalità perseguita;

**Richiamato** l'art. 9 delle Legge Regionale n. 2 del 07.02.2020, che al comma 6 prevede "per incentivare l'adozione dei cani ospitati nei canili rifugio e dei gatti ospitati nelle colonie feline, i Comuni, anche con le risorse messe a disposizione della Regione, prevedono la corresponsione di agevolazioni a rimborso di spese medico-veterinarie o alimentari, di educazione cinofila, polizze sanitarie, eventualmente sostenute";

**Ritenuto** di avviare una campagna di incentivazione all'adozione dei cani randagi di proprietà del Comune di Castellaneta ospitati nel canile comunale, allo scopo di garantire il loro benessere e di prevenire il sovraffollamento della struttura di ricovero, con il duplice risultato di poter sempre assicurare il servizio di recupero dei cani randagi senza soluzione di continuità e di limitare i costi del randagismo a carico della collettività;

**Ritenuto**, altresì, di prenotare la somma di € 10.000,00 al capitolo 13070, al fine della concessione del contributo "bonus benessere animale" secondo le modalità sopra specificate;

**Viste:**

- la Legge n. 281 del 04.08.1991;
- la Legge n. 189 del 20.07.2004;
- la Legge Regionale n. 2 del 07.02.2020;

**Richiamate:**

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 15.12.2014, relativa alla concessione di benefici, contributi e sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici (art. 12 legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.) e per la co-organizzazione di eventi con persone ed enti pubblici;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 06.09.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011) e salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento Comunale;

**Acquisiti** i prescritti preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;

## **DELIBERA**

per le motivazioni sopra riportate e che qui si intendono integralmente trascritte

1. di approvare la campagna di incentivazione all'adozione, proposta da parte dell'organizzazione di volontariato "Il Cuore di Argo" con sede in Castellaneta (TA) alla via Mater Christi snc C.F.:90277380730, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al prot. n. 35623/2023 del 20.11.2023, finalizzata all'adozione di cani di proprietà del Comune di Castellaneta ospitati presso il canile comunale, allo scopo di garantire il loro benessere e di prevenire il sovraffollamento della struttura di ricovero, con il duplice risultato di poter sempre assicurare il servizio di recupero dei cani randagi senza soluzione di continuità e di limitare i costi del randagismo a carico della collettività;
2. di riconoscere, a chi adotta un cane di proprietà del Comune di Castellaneta ospitato presso il canile comunale, la corresponsione di agevolazioni economiche, ovvero un "bonus benessere animale" da riconoscere a seconda dell'età anagrafica del cane adottato e così determinato:
  - € 200,00 per chi adotta un cucciolo fino all'anno di età;
  - € 250,00 per chi adotta un animale fino a sette anni di età;
  - € 300,00 per chi sceglie di adottare un cane "anziano", ossia con più di sette anni di età oppure presente in struttura da almeno tre anni;
3. di stabilire che ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda per un solo animale; che i richiedenti dovranno dimostrare di avere un ambiente idoneo per ospitare l'animale e dovranno impegnarsi a prendersi cura del cane dedicandosi alle sue esigenze ed al suo benessere;
4. di stabilire che il Comune, inoltre, dovrà riservarsi il diritto di verificare lo stato di benessere degli animali adottati, le condizioni e lo stato di salute, anche attraverso le associazioni che operano sul territorio;
5. di escludere dalla possibilità di adottare, oltre agli allevamenti professionali, anche coloro che hanno riportato condanne penali in materia di maltrattamento degli animali (art. 9 comma 1 della Legge Regionale n. 2 del 07.02.2020) oppure hanno fatto rinuncia di proprietà di un animale in loro possesso;
6. di prenotare la somma di € 10.000,00 al capitolo 13070, al fine della concessione del contributo "bonus benessere animale" secondo le modalità sopra specificate;
7. di incaricare il Responsabile dell'Area 6^ agli adempimenti connessi e conseguenti.

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza

**LA GIUNTA COMUNALE**

con separata votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ed urgente ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

(Dott. Giambattista Di Pippa)

*(atto sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Alessandro Langiu)

*(atto sottoscritto digitalmente)*